



COMUNE DI ORIA
(Provincia di Brindisi)

Ufficio Tecnico
Sezione Lavori Pubblici e Patrimonio
Via Epitaffio, 1

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE, IN LOCALITÀ "SALINELLE"**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO
(articolo 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Oria, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Gaetano ing. Padula)

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Articolo 2 - Ammontare del contratto

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

TITOLO II

(Rapporti tra le parti)

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Articolo 6 - Penale per i ritardi

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Articolo 9 - Contabilità dei lavori

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Articolo 12 - Anticipazione, pagamenti in acconto ed a saldo

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

Articolo 14 - Collaudo tecnico-amministrativo e gratuita manutenzione

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Articolo 17 - Controversie

TITOLO III

(Adempimenti contrattuali speciali)

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 21 - Subappalto

Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Articolo 23 - Obblighi assicurativi

TITOLO IV

(Disposizioni finali)

Articolo 24 - Oneri diversi

Articolo 25 - Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'impianto sportivo comunale, in località "Salinelle"

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____, segretario generale, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Oria, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____ nato a _____ (_____) il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Oria (Br), codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione appaltante";

b) _____ nato a _____ (_____) il _____, residente in _____ (_____), via _____, _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, con sede in _____ (_____), via _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di imprese, costituito con atto per notaio _____, in _____, repertorio e/o raccolta _____, in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa _____, con sede in _____, via _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2. impresa _____, con sede in _____, via _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa _____, con sede in _____, via _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel prosieguo "Regolamento", e di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono, personalmente, certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale e/o determinazione del responsabile del servizio n. _____, in data _____, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'impianto

- sportivo comunale, in località "Salinelle", per un importo di euro 1.388.070,21, di cui euro 1.362.070,21, oggetto dell'offerta di ribasso, euro 26.000,00, per oneri della sicurezza, già predeterminati dalla S3tazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che l'intervento, dell'importo complessivo di €. 1.700.000,00, è finanziato:
 - per €. 1.300.000,00 con mutuo, a tasso zero, concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo;
 - per €. 400.000,00 mediante avanzo di amministrazione;
 - che con successiva determinazione del responsabile del servizio n. _____, in data _____, si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ex articolo 60 del Codice, di stipulare il relativo contratto con corrispettivo a "corpo" e venivano stabiliti gli elementi essenziali dello stesso contratto, di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo vigente, nel prosieguo "Codice", e dell'articolo 192 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - che con la medesima determinazione si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - che il relativo bando di gara veniva pubblicato, secondo i tempi ed i modi previsti dal Codice e del decreto MIT 2 dicembre 2016;
 - che, in esito alle operazioni di gara, con determinazione del responsabile del servizio n. _____, in data _____, i lavori venivano aggiudicati in favore dell'impresa _____, avendo ottenuto un punteggio pari a _____ ed avendo offerto un ribasso percentuale del _____%;
 - che il possesso dei requisiti dell'appaltatore veniva verificato positivamente, come risulta dalla nota del responsabile del procedimento n. _____, in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del Codice;
 - che, in data _____, protocollo n. _____, veniva inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che, passato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice, si poteva procedere alla stipula del contratto;
 - che la pubblicazione delle risultanze della gara e della relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'articolo 98 del Codice, sono state effettuate nei termini e modi di legge;
 - che, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, la _____ si è costituita fideiussore con polizza n. _____, emessa in data _____, nell'interesse dell'appaltatore ed in favore della stessa, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore stesso, in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la _____ si è obbligata, in solido, con l'appaltatore, fino all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, impegnandosi, espressamente, a versare l'importo della garanzia, su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
 - che l'importo garantito, ai sensi del precedente punto, è stato ridotto del _____, così come previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice, avendo l'appaltatore prodotto una delle seguenti certificazioni:
 - sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - che nei confronti del rappresentante dell'appaltatore, sig. _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui all'articolo 80 del Codice, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Antimafia A**
- che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive, di cui all'articolo 67 del decreto citato, il comune di Oria recederà dal contratto;
- Antimafia B**
- che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto citato, il comune di Oria recederà dal contratto;
- Antimafia C**
- che ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 agosto 2014, n. 114, non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta e/o ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), istituito presso la Prefettura di _____;
 - che, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore _____ e, per essa, al costituito sig. _____, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'impianto sportivo comunale, in località "Salinelle", da eseguirsi nel territorio comunale di Oria.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nei suoi allegati e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo, oltre alle vigenti disposizioni di cui al Codice, al Regolamento, per le parti non abrogate, nonché a quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici, approvato con il d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non in contrasto con i contenuti del capitolato speciale di appalto.
3. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, per l'intervento di

che trattasi sono stati acquisiti i seguenti codici:

- a) CUP (codice unico di progetto): _____.
- b) CIG (codice identificativo della gara): _____.

Articolo 2

(Ammontare del contratto)

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:
 - a) euro _____, per lavori veri e propri, nei quali sono compresi euro _____ per costo del personale;
 - b) euro _____, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'Iva ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" e l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna successiva verifica sul valore attribuito alla quantità dei lavori.

Articolo 3

(Condizioni generali del contratto)

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce, in alcun modo, riferimento negoziale il computo metrico estimativo, allegato al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, ai quali si applica il ribasso contrattuale.
4. Sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono, in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
5. I prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4

(Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti, a favore dell'appaltatore, saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2, e seguenti, del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, sotto la lettera "_____", è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, in conto o a saldo, in sostituzione dell'appaltatore, il signor _____.
4. Ove non diversamente disposto, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni

- dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere, tempestivamente, notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5

(Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e seguenti del d.m. 7 marzo 2018, n. 49.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come offerto dall'appaltatore in sede di gara.
3. La consegna di cui al comma 6 è riferita alla prima delle eventuali consegne frazionate previste dal capitolato speciale d'appalto. Il tempo utile di cui al comma 7 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parti, frazionate o funzionalmente autonome, previste dal capitolato speciale di appalto, si fa riferimento a quest'ultimo.

Articolo 6

(Penale per i ritardi)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,60 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad euro _____.
2. La penale, con l'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori, seguente un verbale di sospensione, e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7

(Sospensioni o riprese dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 107 del Codice è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione

- di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento degli stessi lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
 4. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
 5. Alle sospensioni dei lavori, previste dal capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente comma 4.
 6. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
 7. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, e ciò indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove, pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la direzione dei lavori e l'appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi

della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

8. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Articolo 8

(Oneri a carico dell'appaltatore)

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) gli attrezzi e le opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del collaudo tecnico amministrativo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del collaudo tecnico amministrativo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9

(Contabilità dei lavori)

1. La contabilità dei lavori, a corpo, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. La contabilità di eventuali lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste, per ciascuna lavorazione, dal capitolato speciale di appalto; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10

(Invariabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice.

Articolo 11

(Variazioni al progetto e al corrispettivo)

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice, le stesse verranno concordate e, successivamente, liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del Regolamento.

Articolo 12

(Anticipazione, pagamenti in acconto ed a saldo)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate, ai sensi del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi, ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00).
4. La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, comunque impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (articolo 30, comma 5-bis, del Codice); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche, in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, si applica quando disposto all'articolo 13.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori, di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'articolo 106, comma 13, del Codice.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio ed alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
11. In ottemperanza all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o, comunque, dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante _____ bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico, quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP, di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d) la violazione delle prescrizioni, di cui alle lettere a), b) e c), costituisce causa di risoluzione del contratto, alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere, obbligatoriamente, riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

Articolo 13

(Ritardo nei pagamenti)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quinto (1/5) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e, trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14

(Collaudo tecnico-amministrativo e gratuita manutenzione)

1. Il collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo tecnico-amministrativo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico.
3. Rimarrà, a cura ed a carico dell'appaltatore, quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dello stesso appaltatore.
5. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della Stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal collaudatore, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.
6. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza, su quanto è stato autorizzato ed approvato, valgono le norme degli articoli 226, 227 e 228 del Regolamento.
7. Il collaudo tecnico-amministrativo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
8. Il collaudo tecnico-amministrativo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate al collaudatore. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al collaudo tecnico-amministrativo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
9. Il collaudo di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il collaudo tecnico-amministrativo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
11. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del collaudo tecnico-amministrativo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15

(Risoluzione del contratto)

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ha facoltà di risolvere il contratto, con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, mediante Posta Elettronica Certificata.
In particolare il recesso dal contratto può avvenire nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

- contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza, nella fase esecutiva, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.
2. La Stazione appaltante risolve, altresì, il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16

(Recesso dal contratto)

1. La Stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata, per iscritto, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
2. La Stazione appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive, di cui all'articolo 67 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 17

(Controversie)

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali, per le quali sia necessaria una variante, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta e si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte, al momento dell'emissione del collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice.
5. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del Codice, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Brindisi, con esclusione della competenza arbitrale

6. È esclusa, quindi, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del Codice.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'appaltatore è obbligato, con la sottoscrizione del contratto di appalto:
 - ad applicare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, e del regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31, integralmente, ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. L'appaltatore è, altresì, obbligato, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (nel seguito "clausola sociale") anche al subappaltatore ed è, direttamente ed oggettivamente, responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.
3. Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile, quest'ultimo è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata, alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28, così come specificate al successivo comma 5.
5. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati, nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione, nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile, delle seguenti penali:
 - una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto, se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
 - una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto, se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
 - una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto, se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
 - una penale di ammontare pari all'1,0 per cento del corrispettivo dell'appalto, se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

- una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto, se l'inadempimento con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.
- 6. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi e, qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
- 7. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e con gli effetti di cui all'articolo 108 del Codice.
- 8. La Stazione appaltante comunica, tempestivamente, all'appaltatore l'adozione della sanzione e dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
- 9. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Articolo 19

(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) il proprio piano operativo di sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al comma 1, lettere a) e b), e il piano operativo di sicurezza, di cui al comma 1, lettera c), formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire, tempestivamente, al coordinatore per la sicurezza, nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino o le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura e/o Ufficio Territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 21

(Subappalto)

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice e deve essere, sempre, autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55, trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (rifacimento pavimentazione in erba artificiale, di ultima generazione, del campo di calcio e rifacimento pavimentazione sportiva per i campi di atletica leggera, etc.), ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Articolo 22

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, ha prestato

apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero _____, in data _____, rilasciata dalla società e/o dall'istituto _____, agenzia e/o filiale di _____, per l'importo di euro _____, pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia verrà, progressivamente, svincolata in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare, cessa di avere effetto ed è svincolata, automaticamente, alla data di avvenuta emissione del collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2, allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23

(Obblighi assicurativi)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste le condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3,

- tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

(Oneri diversi)

1. Ai sensi degli articoli 105, comma 9, e 106, del Codice l'appaltatore si obbliga:
 - a comunicare, tempestivamente, alla Stazione appaltante, ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dello stesso appaltatore, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 25

(Documenti che fanno parte del contratto)

1. Risulta parte integrante del contratto di appalto la seguente documentazione:
 - a) il capitolato speciale d'appalto;
 - b) il capitolato generale, per quanto non in contrasto o non previsto dal capitolato speciale di appalto;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) il cronoprogramma dei lavori;
 - e) le polizze di garanzia;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) gli elaborati del progetto esecutivo;
 - h) le previsioni migliorative e aggiuntive, in termini qualitativi, contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, come previste negli atti di gara, e recepite dalla Stazione appaltante.
2. Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per le parti, le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nei loro testi vigenti, ed in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento, per gli articoli non abrogati;
 - c) la legge regionale 11 maggio 2001, n. 13;
 - d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - e) le norme tecniche emanate da C.O.N.I., F.I.D.A.L., F.I.G.C., L.N.D., C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
 - f) ogni altra norma legislativa e regolamentare che, nel frattempo, dovesse essere approvata, sia statale e sia regionale, purchè applicabile.

Articolo 26

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il Codice, il Regolamento, per la parte applicabile, e il capitolato generale approvato, con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs 30 dicembre 2001, n. 165.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto, in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104.
4. I riferimenti al collaudo tecnico-amministrativo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti, se del caso, al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del Regolamento. In tale caso il certificato è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha sempre carattere provvisorio, deve essere rilasciato dal direttore dei lavori e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

Articolo 27

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori, di cui al presente contratto, sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il rappresentante della Stazione appaltante: _____

L'appaltatore: _____

L'ufficiale rogante: _____

